



Comuni di:

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Stazione Unica Appaltante

Prot. n. 2022/0015452

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL'EMILIA E PIANORO

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.

CIG LOTTO 1 ALL RISKS IMMOBILI E MOBILI- 9402184FAC

CIG LOTTO 2 RCT/O- 9402203F5A

CIG LOTTO 3 RCA/ARD AUTO ENTE - 9402217AE9

CIG LOTTO 4 ARD DANNI A VEICOLI - 940222732C

CIG LOTTO 5 INFORTUNI - 9402239D10

CIG LOTTO 6 TUTELA LEGALE - 94022527CC

CIG LOTTO 7 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 9402258CBE

CHIARIMENTI

(termine risposta ai quesiti 17.10.2022 23:59)

Chiarimento 7 (10 Oct 2022 13:38:39)

Relativamente al Lotto All Risks:

a) Si chiede conferma del fatto che i limiti di indennizzo si intendano riferiti ad ogni singolo Comune;

b) Relativamente ai report sinistri forniti si chiede breve descrizione dell'evento del 09/10/2020 del Comune di Monterenzio, liquidato per euro 243.190,00 e riservato per euro 66.100, e del sinistro del 14/10/2021 del Comune di Pianoro, riservato per euro 44.200;

c) Rileviamo che nella definizione Beni Immobili risultano comprese anche Rete illuminazione pubblica e impianti semaforici e Opere stradali dispositivi di segnaletica e sicurezza stradale. Chiediamo a tal proposito: o cosa debba intendersi per "opere stradali" e chiediamo conferma che siano comunque escluse strade, piazze, ponti, ecc.;

d) Nell'elenco beni immobili forniti non c'è quantificazione dei beni predetti, anche se viene richiamata la Rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici. Chiediamo per ogni comune la relativa somma assicurata;

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e) Si chiede conferma che siano esclusi dalla copertura Tubazioni e condutture delle reti idrica e fognaria pubbliche, nonché beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto;

f) Atteso che la polizza opera anche a copertura di parchi – aree verdi, così come da definizione del Capitolato, si chiede conferma se siano invece esclusi dalla copertura i seguenti beni: alberi, boschi, animali in genere;

g) Relativamente all' Art. 1 - Oggetto della copertura, a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti, secondo comma "Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti" si chiede conferma che debbano intendersi i danni materiali consequenziali;

h) Con riferimento all'1 - Oggetto della copertura, e) Crollo e collasso strutturale, chiediamo conferma che il riferimento al punto e) delle esclusioni sia un refuso, pertanto da considerarsi cassato;

i) Art. 1 - Oggetto della copertura, Cedimento, franamento, smottamento del terreno: esistono due disposti disciplinanti, non identici. Si chiede se debba considerarsi operante quello al punto h) o il successivo non numerato;

l) Art. 1 - Oggetto della copertura, g) Ricorso terzi e locatari, ultimo comma "La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso", si chiede conferma che si intenda limitato al territorio della Repubblica Italiana, Stato di San Marino e Città del Vaticano;

m) Si chiede conferma che il limite per Differenziale storico – artistico operi nei limiti della garanzia colpita da sinistro;

n) Si chiede conferma che lo stop loss di euro 20.000.000,00 sia il limite massimo di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti dalle singole garanzie;

o) Si chiede conferma della disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire in polizza le seguenti clausole:

o.1) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

o.2) Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;

- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;

- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/dal sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

- e) computer hacking;

- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);

- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);

- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;

- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

o.3) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Risposta quesito 7

Relativamente al **Lotto All Risks**:

- a) I limiti d'indennizzo sono riferiti a ciascun Comune;
- b) Relativamente al sinistro del Comune di Monterenzio l'evento dell'incendio è scaturito in concomitanza di lavori appaltati a terzi relativamente ai quali non si è a conoscenza di eventuali responsabilità nella produzione del danno. Per il sinistro del Comune di Pianoro si tratta di un incendio di natura non nota ad una struttura denominata Oasi felina.
- c) Si conferma l'esclusione dal novero dei beni assicurati di Strade, piazze e ponti.
- d) Sebbene gli impianti di illuminazione siano stati calcolati analiticamente su base del costo medio unitario, non si ritiene opportuno ed influente ai fini della determinazione del rischio complessivo di ciascun Comune l'indicazione del valore in quanto la MUR rappresentativa del rischio è stata indicata.
- e) Si conferma l'esclusione della rete idrica e fognaria pubblica nonché discariche, inceneritori, impianti di raccolta e smaltimento rifiuti e relativi beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto.
- f) Si considerano compresi alberi e boschi ed esclusi gli animali.
- g) Si intendono i danni consequenziali eventualmente esclusi dalla polizza.
- h) Il richiamo al punto e) delle esclusioni non rappresenta un refuso.
- i) Il successivo articolo deve considerarsi un refuso e pertanto opererà l'articolo relativo al punto h).
- l) Si rimanda per la presente al disposto dell' Art. 0.2 - Attività e caratteristiche del rischio;
- m) Il differenziale storico artistico opera a primo rischio assoluto e NON nei limiti della garanzia colpita da sinistro;
- n) Si conferma che lo stop loss di euro 20.000.000,00 sia il limite massimo di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa;
- o.1) Si richiamano le integrazioni pubblicate;
- o.2.) Premettendo che l'art. 2.2 lett. n esclude già il rischio Cyber, si rinvia alle integrazioni pubblicate;
- o.3) La richiesta non viene accettata.

Chiarimento 8 (11 Oct 2022 16:05:49)

Siamo gentilmente a richiederVi elenco dei sinistri in formato excel

Risposta quesito 8

Si allegano i sinistri relativi alla polizza RCT nel formato richiesto.

Chiarimento 9 (11 Oct 2022 16:17:27)

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

In riferimento al lotto 7 Rc Patrimoniale, siamo a richiedere importo dei sinistri aperti senza quantificazione per il Comune di Monghidoro e Unione Savena Idice o quantomeno che ci venga fornita una descrizione dell'evento.

Risposta quesito 9

La Compagnia non ha fornito importi a riserva per i sinistri dichiarati.
L'evento relativo al sinistro dell'Unione Savena Idice e del Comune di Monghidoro riguardano entrambi un ricorso al TAR verso l'aggiudicazione di un appalto di una ditta non aggiudicataria.

Chiarimento 10 (12 Oct 2022 08:58:44)

Buongiorno, relativamente al lotto 1 – All Risks Beni Immobili e Mobili - si riportano a seguire alcune richieste di chiarimento:

1 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola "ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserirla all'atto della emissione della polizza.

"ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati."

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

2 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola "CLAUSOLA CYBER RISK" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserirla all'atto della emissione della polizza.

"CLAUSOLA CYBER RISK"

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;

• qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;

• accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

3 – Si chiede di confermare che con riferimento alle garanzie Terremoto e Inondazioni, Alluvioni, il limite per sinistri/anno indicato nell'Offerta Tecnica in cifra fissa è riferito anche al complesso degli enti assicurati, come precisato nel capitolato;

4 - Con riferimento alle garanzie:

- Cedimento, smottamento e franamento del terreno: si chiede di confermare il limite per sinistro e periodo assicurativo posto a base di gara;

- Eventi Sociopolitici: si chiede di confermare la franchigia e scoperto operanti per sinistro, posti a base di gara.

Quanto sopra si rende necessario in quanto, le indicazioni riportate nel capitolato non corrispondono all'opzione base di cui all'Offerta Tecnica.

Risposta quesito 10

1. L'assicurazione non esclude eventuali danni derivanti da Malattie trasmissibili e pertanto devono considerarsi compresi. Non si ammette l'integrazione di polizza;
2. Si richiama la risposta al quesito 7 o.2);

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

3. Si conferma che il limite riguarda il complesso degli enti assicurati e non esclusi dal capitolato;
4. Il limite deve intendersi pari a € 500.000,00 incrementabile mediante offerta Tecnica; pertanto deve considerarsi erroneo il limite pari a € 1.000.000,00.
5. La garanzia eventi sociopolitici comprende a base di gara lo Scoperto del 10% min. € 2.500,00.

Chiarimento 11 (13 Oct 2022 09:05:07)

Buongiorno, in merito alla cauzione provvisoria si chiede se è possibile prestarne una cumulativa in cui per ogni lotto viene indicato l'importo a garanzia o è necessario presentare una singola cauzione per ogni lotto.

Risposta quesito 11

Viene richiesta la presentazione di cauzioni distinte per ciascun Lotto per cui si partecipa.

Chiarimento 12 (13 Oct 2022 09:29:30)

In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito al Capitolato (art. 3.12 - Traino e Recupero).
In specie, nei paragrafi che riportiamo di seguito:

"In tali casi il Contraente può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società. La Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

Nel caso di non utilizzo della predetta procedura in forma diretta, la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia"

Chiediamo se la facoltà di scelta tra le soluzioni indicate sia esclusivamente in capo al Contraente oppure sia possibile indicare l'opzione che la nostra compagnia intende mettere a disposizione tra le due proposte. Qualora la scelta sia in capo al Contraente, chiediamo inoltre se sia possibile eliminare il paragrafo di seguito riportato

"In tali casi il Contraente può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società. La Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6." a fronte di un aumento del massimale per il rimborso delle spese documentate da €1.000 a €2.000.

Risposta quesito 12

Non viene accettata la modifica richiesta.

Chiarimento 13 (13/10/2022 alle ore 11:23:37)

Relativamente al lotto 4)ARD, si chiede conferma che alla Sezione 2, l'art. 2.1 denominato Oggetto dell'Assicurazione, in riferimento alla garanzia Furto - Totale o parziale - rapina, lo stesso deve essere interpretato come danno al veicolo stesso e non come responsabilità verso terzi per i danni prodotti in conseguenza del furto/rapina o della circolazione stradale.

Risposta quesito 13

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

La garanzia è riferita esclusivamente ai danni materiali al veicolo assicurato e non anche alla responsabilità civile verso terzi.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

Dr.ssa Viviana Boracci

Documento sottoscritto digitalmente

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it